

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE – TIVOLI E LA VALLE DELL'ANIENE -

Art. 1 – Denominazione e sede

È liberamente costituita l'Associazione Riconosciuta denominata "Tivoli e la Valle dell'Aniene".

L'associazione ha sede in Tivoli, provincia di Roma, sede legale in via.....

Art. 2 – Natura e disciplina

L'Associazione non ammette discriminazioni, ha natura pubblico-privata ed è senza scopo di lucro.

È dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle disposizioni del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile.

E' gestita secondo criteri di economicità e di autonomia finanziaria, non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri soci, ai componenti dei propri organi ed ai propri dipendenti. Eventuali proventi di gestione vengono reimpiegati per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3 – Finalità e obiettivi

L'Associazione si propone di supportare e migliorare la crescita, lo sviluppo e l'attrattività di Tivoli, della Valle dell'Aniene e del Parco Regionale dei Monti Lucretili come destinazione turistica, attraverso l'ideazione, la promozione e l'implementazione di strategie e attività inerenti la valorizzazione turistica e il marketing territoriale.

L'Associazione opera con funzione di Destination Management Organization (DMO) in un'ottica di Turismo Sostenibile e Responsabile, promuovendo il patrimonio naturale, artistico e umano di Tivoli, della Valle dell'Aniene e del Parco Regionale dei Monti Lucretili, rispettando l'autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti, perseguendo vantaggi socioeconomici delle parti coinvolte e garantendone la partecipazione consapevole.

L'Associazione mira alla creazione di sinergie con aziende e operatori del territorio e/o superiori afferenti al comparto turistico al fine di instaurare e consolidare reti operative pubblico-private, oltre ad un rapporto diretto con gli enti operanti nel Turismo, nella Cultura e nella Gestione dei Beni Culturali

diretta emanazione dei Ministeri nazionali, della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma e degli Enti Locali associati al fine di concordare gli indirizzi e le strategie generali e con l'impegno ad evitare qualsivoglia sovrapposizione di competenza e di azione con i suddetti enti.

Art. 4 - Ambiti d'intervento e attività

Le attività afferiranno ai seguenti ambiti e avranno carattere locale, regionale, nazionale e internazionale.

- A. Turismo verde (natura e green)
- B. Turismo bianco (Montagna)
- C. Turismo delle Terme e del benessere
- D. Turismo artistico e culturale
- E. Turismo enogastronomico
- F. Turismo sportivo
- G. Turismo religioso
- H. Turismo degli eventi e tutte le altre forme di turismo e attrattività che dovessero emergere nel territorio di riferimento.

L'Associazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo, conseguibile con il concorso operativo pubblico-privato. Di seguito un elenco indicativo:

- a. Ideare, pianificare, coordinare e gestire le strategie e le attività in materia di accoglienza, promozione turistica e marketing territoriale.
- b. Favorire la creazione di reti di collaborazione e di partenariato fra gli attori del sistema (Operatori, Consorzi, Imprese, Associazioni, Amministratori, Enti pubblici, etc...) e con istituzioni regionali, nazionali e internazionali volte all'incoming turistico.
- c. Promuovere l'adesione, la partecipazione e la collaborazione alle iniziative ed alle attività promosse da enti pubblici e privati, associazioni, imprese e persone fisiche.
- d. Posizionare sul mercato la destinazione "Tivoli, la Valle dell'Aniene e Parco Regionale dei Monti Lucretili" accrescendo l'attrattività territoriale attraverso la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica.
- a) Sensibilizzare alla creazione di proposte e prodotti turistici, anche incoraggiando reti di prodotto.

- b) Sviluppare una strategia di comunicazione e marketing finalizzata alla promozione turistica, artistica, ambientale e culturale del territorio.
- c) Svolgere attività di promozione commerciale, dell'informazione, dell'accoglienza e delle strategie/attività funzionali al raggiungimento degli scopi sociali.
- d) Promuovere i prodotti del territorio, sia agricoli che alimentari che manufatti tradizionali quali quelli dell'artigianato artistico, della lavorazione delle pietre e delle lavorazioni storiche, con particolare attenzione alla lavorazione del Travertino.
- e) Studio, analisi, creazione e regolamentazione del marchio territoriale, anche eventualmente adottando e valorizzando marchi e strumenti di promozione già esistenti e promuovendo forme di co-branding con le imprese aderenti.
- f) Svolgere attività di rappresentanza del comparto turistico presso fiere, manifestazioni e tavoli di interesse di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale.
- g) Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Associazione di Partecipazione e gli altri operatori dello stesso settore;
- h) Effettuare attività di ricerca, monitoraggio e catalogazione delle attrattive territoriale e dei servizi offerti dal comparto turistico.
- i) Promuovere la formazione degli operatori per la crescita della professionalità e lo sviluppo delle competenze.
- j) Ideare, sviluppare e implementare gli strumenti attuativi più idonei al raggiungimento delle finalità espresse.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere "Attività strumentali e accessorie" a quelle statutarie, come di seguito indicato a titolo indicativo, purché non incompatibili con la sua natura di associazione riconosciuta e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

- a. Promuovere elargizioni, raccolta fondi, conferimento di contributi finanziari per la realizzazione delle attività istituzionali
- b. Analizzare e monitorare le opportunità di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e europei, favorendo la circolazione delle

informazioni ai propri associati e fornendo loro assistenza tecnica per la partecipazione agli Avvisi.

- c. Favorire la partecipazione della DMO alle opportunità di finanziamento a valere sui Fondi regionali, nazionali e europei, anche fornendo agli associati assistenza tecnica per l'accesso alle suddette opportunità.
- d. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, il tutto nei limiti di legge pro tempore vigenti.
- e. Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività con enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione di Partecipazione.
- f. Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.
- g. Svolgere le attività eventualmente affidate dagli Enti Pubblici associati.
- h. Erogare servizi diretti ai soci.
- i. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- j. Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.

Art. 5 – Territorio di competenza e durata

L'ambito territoriale è afferente alle aree geografiche connesse al sistema turistico culturale di Tivoli, della Valle dell'Aniene e del Parco Regionale dei Monti Lucretili, comprendendo anche gli altri territori riferibili ai soggetti pubblici e privati che aderiranno alla DMO.

ART. 6 - Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per gli associati dissenzienti.

Art.7 – Soci

I soci si dividono in:

A. Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, pattuendo la costituzione dell'associazione;

B. Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.

C. Soci sostenitori: sostengono finanziariamente l'Associazione senza acquisire lo status di associato e pertanto senza vincolo di partecipazione e/o diritto di recesso, ma altresì senza diritto alcuno di partecipazione agli organi direttivi.

L'**adesione** all'associazione è volontaria ed il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, società di persone e di capitali (qualificate a contribuire al perseguimento dello scopo sociale e quindi munite di specifici requisiti), associazioni, fondazioni, comitati, enti pubblici e privati in genere con o senza personalità giuridica, operino nell'ambito territoriale della Destinazione (ovvero delle aree contigue che intenderanno aderire) e/o svolgono attività collegate, connesse o complementari a quelle turistiche locali, o comunque per esperienza o preparazione professionale, per l'arte, il mestiere o la professione esercitata, per preparazione tecnica ed amministrativa, per l'attività lavorativa o altra attività svolta anche in modo non prevalente, sono in grado di favorire con il loro ingresso nella compagine sociale il raggiungimento degli scopi sociali sopraindicati.

La richiesta di ammissione ad associato è indirizzata al Presidente.

In sede di costituzione o successivamente con delibera dell'assemblea ordinaria degli associati può essere adottato un regolamento che disciplini in maniera specifica le modalità l'ingresso dei nuovi soci, stabilendo in particolare le quote associative da versare anche in maniera diversificata (il cui ammontare minimo è determinato in sede di atto costitutivo e di cui potranno essere fissate diverse determinazioni).

Sono escluse le partecipazioni temporanee, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso ai sensi di legge e di statuto.

La partecipazione non è trasmissibile.

L'ammissione ad associato o la sua esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo dell'associazione a suo insindacabile e motivato giudizio.

Tutti gli associati hanno lo stesso diritto di voto in Assemblea e acquisiscono i seguenti diritti:

- a. partecipazione all'assemblea generale;
- b. possibile partecipazione al Consiglio Direttivo (secondo le modalità elettive di seguito esposte);
- c. possibile partecipazione ai comitati tecnici e all'iter strategico – decisionale;
- d. beneficio diretto di immagine.

Gli associati sono obbligati:

- a. al pagamento della quota associativa;
- b. all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
- c. a non svolgere attività in contrasto con quella dell'associazione;
- d. a difendere e tutelare il buon nome dell'Associazione.

Gli associati possono esercitare il diritto di voto solo se in regola con la quota associativa.

La qualifica di associato si perde per morte (se persona fisica), estinzione (se persona giuridica), recesso, esclusione dettata da morosità o da altri gravi motivi.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dell'associato che:

- a. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b. risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea generale o che ineriscano il rapporto associazionistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di accordare all'associato un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- c. previa intimazione da parte del Consiglio Direttivo, entro il termine di sessanta giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'associazione;

- d. in qualunque modo causi significativi danni materiali o d'immagine all'associazione, oppure sia causa di dissidi o disordini fra gli associati tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- e. nel caso in cui il socio abbia aperto procedure di liquidazione, prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Il recesso può essere esercitato in ogni momento senza vincoli, previa comunicazione certificata al Consiglio Direttivo, e considerati gli adempimenti e le obbligazioni eventuali nei confronti della Associazione.

In assenza di risposta da parte del Consiglio Direttivo, il recesso ha valore a decorrere dal centoottantesimo giorno successivo dalla data della comunicazione tramite A/R con ricevuta di ritorno o pec inoltrata dal socio.

I soci Fondatori possono esercitare il recesso solamente con sei mesi di preavviso tramite A/R con ricevuta di ritorno o pec. In caso di modifica statutaria, i soci dissenzienti potranno recedere anche senza preavviso.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- a. L'Assemblea Generale degli Associati
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente e il Vice Presidente. I Vice Presidenti dell'Associazione possono essere massimo DUE.
- d. Il Revisore dei Conti
- e. Il Comitato Scientifico Culturale.

Gli organi durano in carica 3 (tre) esercizi e i componenti sono rieleggibili per una sola volta.

Gli Organi della Associazione cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, limitatamente all'ordinaria amministrazione ed a quanto eventualmente imposto per legge.

I componenti degli organi della Associazione operano nell'esclusivo interesse della Associazione stessa.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati, pubblici e privati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'associato non in regola con il pagamento della quota associativa non ha diritto di intervento.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, a mezzo posta elettronica certificata o con mezzo elettronico che in ogni caso consenta di verificare la ricezione del messaggio.

La convocazione è inviata agli interessati almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o eventualmente sei mesi se particolari esigenze lo richiedono.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno due decimi dei soci.

In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea *in sede ordinaria* esercita le seguenti funzioni:

- a. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c. delibera l'ammontare della quota associativa annua;
- d. approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e. provvede alla elezione e all'approvazione dei componenti il Consiglio Direttivo e alla nomina del revisore dei conti;

- f. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- g. delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
- h. approvare la relazione annuale predisposta dal Direttore o, ove non nominato, dal Consiglio Direttivo, sull'attività svolta dalla Associazione di Partecipazione, e disporre la pubblicazione e l'adeguata diffusione.
- i. vigilare, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio Direttivo, sulle attività istituzionali della Associazione nonché sui risultati dell'attività, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti

L'assemblea *in sede straordinaria*:

- a. delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b. delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega in misura non superiore a cinque (5) deleghe per delegato, di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Per modificare lo statuto, occorre in ogni caso la presenza di almeno il cinquanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato a mezzo di delega scritta: la stessa persona non può rappresentare più di cinque associati, oltre a sé stesso. L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza,

dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza di questo, dall'altro Vice Presidente eventualmente eletto o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, su indicazione del Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nell'eventuale regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo, il Revisore Legale dei Conti e il Direttore, ove nominato.

Art. 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo-esecutivo dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Dura in carica 3 esercizi e comunque fino alla nomina dei successori.

La partecipazione al Consiglio è onorifica su elezione dell'Assemblea, i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta e sono un numero massimo, pur sempre dispari, di undici componenti compreso il Presidente e i due vicepresidenti.

Rispetto al numero massimo di undici consiglieri, il consiglio è **costituito** proporzionalmente da sei membri rappresentanti dei Soggetti Pubblici aderenti e cinque membri rappresentanti dei soggetti privati aderenti.

La carica di Presidente è rivestita da un soggetto proposto dal Comune di Tivoli, la carica di Vicepresidente è rivestita da un soggetto proposto dai soggetti privati e l'altro vicepresidente proposto dai soggetti pubblici.

Le **elezioni** del Consiglio Direttivo si svolgono di norma con presentazione di candidature sostenute da almeno un numero di cinque firme di soci.

I soci possono firmare e sostenere più candidature, fino a un numero massimo di CINQUE.

L'Assemblea a Maggioranza può decidere di procedere all'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo anche con lista unica presentata dal Presidente, senza firme di sostegno, con una maggioranza qualificata del settantacinque per cento dei partecipanti.

Nella sua prima riunione l'Assemblea nomina al proprio interno il Presidente dell'Assemblea al fine di poter gestire le procedure di elezione.

Il Presidente dell'Assemblea cessa dalla funzione una volta eletti gli Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera in adunanza collegiale.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e, eventualmente, uno o due Vicepresidenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due dei componenti.

La convocazione può avvenire mediante avviso spedito a tutti i consiglieri per via telematica, anche attraverso semplice email, almeno 48 ore prima.

Nell'avviso, così come nella convocazione verbale, vengono comunicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove purchè nell'ambito del territorio regionale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica;

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti;

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio ha la *funzione* di deliberare su tutte le materie che non rientrano nella competenza dell'Assemblea.

In particolare è sovrano nel:

a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;

e) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;

f) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;

g) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

h) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione;

j) predisporre i regolamenti dell'associazione da sottoporre ad approvazione Assembleare,

k) assumere gli atti e deliberare i contratti relativi allo svolgimento dei compiti dell'associazione,

l) ammettere ed escludere nuovi associati,

m) deliberare la liquidazione delle spese,

n) costituire eventuali comitati tecnici temporanei nominandone i membri,

o) stabilire le strategie operative dell'Associazione in merito alle finalità di cui all'art.3 e 4.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre competenza residuale rispetto alle attribuzioni non demandate dal presente Statuto agli altri organi della Associazione, in particolare sono attribuiti al Consiglio Direttivo tutti i poteri compresa l'adozione degli atti che impegnano la Associazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo attribuite all'Assemblea o non espressamente conferiti dal Consiglio Direttivo stesso al Direttore, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo procede alla costituzione di un Comitato Scientifico Culturale.

Il Comitato Scientifico Culturale offre supporto scientifico e conoscitivo al Consiglio Direttivo, coadiuvando lo stesso nel perseguimento degli scopi dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo parimenti indica i membri del Comitato Scientifico Culturale nel numero massimo di SEI.

In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente tra i presenti o tra il personale/collaboratori dell'associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche tramite sessioni streaming accuratamente registrate al fine della redazione del Verbale finale.

L'Assemblea dichiara *sospesi* dalla carica i Consiglieri quando:

- a. sia stata riscontrata o applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 16 del presente statuto o qualsivoglia motivo ostativo riferibile alla normativa vigente.
- b. In caso di dimissioni, di decesso o decadenza di un consigliere, contestualmente il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea funzionale alla nomina del consigliere sostituto.

I componenti del Consiglio Direttivo *decadono* dall'incarico se:

- a. per più di tre sedute consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo o se perdono la qualifica di rappresentanti del soggetto associato.
- b. incorrano in cause di incompatibilità di cui all'art.16 che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi o dalla loro contestazione;
- c. abbiano omesso di comunicare al Consiglio l'esistenza di una causa di incompatibilità o di sospensione di cui all'art.16.

La carica di Consigliere è *incompatibile* con:

- a. i dipendenti della Associazione di Partecipazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;
- b. la carica di Direttore, ove nominato, di Revisore Legale dei Conti e di dipendente della Associazione di Partecipazione;
- c. lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, del Direttore, ove nominato, di un componente del Consiglio Direttivo, del Revisore Legale dei Conti, dei componenti del Consiglio direttivo uscente.
- d. si verifichi una causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza di cui all'art.16.

Art. 11 – Il comitato scientifico culturale

Il Comitato Scientifico Culturale offre supporto scientifico e conoscitivo al Consiglio Direttivo, coadiuvando lo stesso nel perseguimento degli scopi dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo parimenti i membri del Comitato Scientifico Culturale nel numero massimo di SEI.

Il Comitato Scientifico Culturale ha funzioni tecnico-consultive e si riunisce almeno una volta all'anno al fine di verificare la validità scientifico culturale del Programma di Attività deliberato dall'Assemblea, inviando un apposito Report di valutazione al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo.

Esso è composto da personalità scelte sulla base delle loro esperienze maturate nell'ambito istituzionale, economico, sociale e culturale espressione del Territorio di riferimento.

La partecipazione al Comitato scientifico è a titolo gratuito, come pure le attività svolte nel suo ambito.

I componenti del Comitato Scientifico hanno scadenza triennale e possono essere tacitamente rinnovati, salvo richieste di dimissioni o revoche. Ciascun componente è nominato a titolo personale, in ragione del suo curriculum, delle esperienze maturate, della sua professionalità e per il contributo di idee, proposte e per i termini conoscitivi e consultivi che può apportare; pertanto nell'attività di componente del Comitato Scientifico egli non rappresenta, né impegna l'ente o gli enti, organismi, imprese con i quali intrattiene rapporti di lavoro autonomo o subordinato o dei quali è esponente o rappresentante.

Il Comitato Scientifico, su proposta del Presidente dell'Associazione, al fine di usufruire al meglio delle competenze delle personalità che ne fanno parte e di agevolare le attività anche coinvolgendo soci e non soci, può articolarsi in Commissioni di carattere tematico operativo con l'individuazione di un proprio Coordinatore per ciascuna commissione.

Ciò al fine di garantire il più ampio coinvolgimento e la più ampia rappresentanza nell'ambito del Territorio di riferimento e delle Istanze presenti all'interno dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico in qualità di Organo di indirizzo propositivo, consultivo e di valutazione, assiste l'Associazione nella:

- a. definizione della politica culturale e delle linee guida etiche;
- b. sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione la selezione dei progetti di ricerca, delle attività culturali e delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari;
- c. può ricercare i finanziamenti in linea con i presupposti europei per la realizzazione delle iniziative scelte, avanzando una proposta al Consiglio Direttivo che delibera nel merito;
- d. può acquisire pareri e giudizi qualificati sotto il profilo scientifico in merito alle implicazioni delle predette iniziative, progetti e collaborazioni.
- e. ha la supervisione scientifica su tutti i progetti dell'Associazione.
- f. valuta la correttezza scientifica degli elaborati aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto dell'Associazione.

- g. esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Direttivo.
- h. promuove l'attivazione di gruppi di lavoro all'interno degli obiettivi istituzionali.

Il Comitato Scientifico, di sua iniziativa, può sottoporre al Consiglio Direttivo appunti, memoranda, note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutari.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a esaminare le proposte del Comitato Scientifico nella prima riunione utile, deliberando nel merito nell'ambito della propria autonomia come statutariamente definita.

Il Presidente, acquisito il parere del Comitato Scientifico, relaziona al Consiglio Direttivo che decide autonomamente, tenendo conto di detto parere.

Il Consiglio Direttivo può richiedere pareri al Comitato Scientifico su singole materie o insiemi di argomenti.

Il medesimo può, inoltre, affidare al Comitato Scientifico incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti, con riguardo alle specifiche professionalità presenti nel Comitato medesimo.

Il Comitato Scientifico Culturale può individuare, unitamente al Consiglio Direttivo, tematiche emergenti d'interesse scientifico e culturale rientranti tra gli scopi e le finalità dell'Associazione.

La carica di Presidente del Comitato Scientifico Culturale è istituzionalmente riservata al Direttore pro tempore dell'Istituto Va-Ve, su nomina diretta del Consiglio direttivo.

Tale scelta, inoltre, è dettata dall'esigenza di lavorare in stretta sinergia con i siti UNESCO che l'Istituto gestisce direttamente.

Possono far parte del Comitato Scientifico Culturale anche i Rappresentanti delegati dal FAI, del Parco Regionale dei Monti Lucretili e della Riserva Naturale del Monte Catillo, quest'ultima su eventuale indicazione della Città Metropolitana.

Il Consiglio direttivo dichiara decaduto un componente del Comitato che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 16 dello statuto.

Art. 12 – Il presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, e rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Dura in carica 3 esercizi e comunque fino alla nomina del successore, ed è rieleggibile per una sola volta.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri mediante voto palese; in caso di parità di voti è nominato il più anziano d'età.

Egli provvede inoltre a:

- a. assumere il personale dipendente, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b. effettuare i pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c. stipulare i contratti e le convenzioni in attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- e. adottare, nei casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- f. esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto;
- g. aprire e chiudere conti correnti, nonché provvedere alla loro gestione ordinaria;
- h. provvedere alla richiesta di affidamenti finanziari o aperture di credito presso gli Istituti autorizzati solo dopo la specifica delibera assunta dal Consiglio Direttivo che lo autorizza anche alla loro gestione con i limiti eventualmente deliberati;

- i. proporre modifiche allo Statuto;
- j. proporre l'eventuale sviluppo di attività coerenti con i settori di intervento della Associazione;
- k. proporre i soggetti pubblici e privati con cui la Associazione potrà attivare partnership per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta turistica;
- l. programmare briefing interni per comunicare gli obiettivi strategici;
- m. delle varie linee di attività ed individuare le migliori procedure operative da seguire per raggiungerli;
- n. programmare incontri con stakeholder e operatori locali per condividere gli obiettivi strategici di sviluppo turistico;
- o. proporre delibere in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni;
- p. proporre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, di specchiato valore nei settori di attività della Associazione, la cui partecipazione alla Associazione sia reputata di prestigio od utilità, a cui attribuire la qualifica di Partecipante Onorario della Associazione.

L'Assemblea dichiara decaduto il Presidente che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 16 dello statuto o che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive dell'Assemblea o a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Art.13 – Il vicepresidente

L'Associazione può avere UNO o DUE Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

Avendo l'Associazione carattere pubblico-privato, al fine di sostenere le attività nell'ambito degli scopi e delle finalità conosciute e statutariamente definite garantendo il più ampio coinvolgimento di tutti gli attori, la carica di Vice Presidente Vicario è riconosciuta ad un Rappresentante delle Associazioni aderenti.

Il Vice Presidente Vicario dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, per assenza o impedimento, circostanza da provarsi mediante dichiarazione scritta resa dal Presidente medesimo.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Nei casi di cui al primo comma ed in tutti i casi ove richiesto ed opportuno, il Presidente conferirà al Vice Presidente Vicario apposita procura nella forma

ritenuta dalla legge idonea volta per volta, attraverso la quale il Presidente si intenderà integralmente sostituito e rappresentato;

La sola presenza e firma del vice presidente vicario vale per i terzi quale comprovato impedimento del presidente stesso.

Il secondo Vice Presidente sostituisce il Presidente e il Vice Presidente Vicario in caso di loro assenza istituzionale in tutte le funzioni a loro delegate.

Il Presidente gli può conferire apposita Delega operativa sui temi connessi con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Per le motivazioni già esposte la carica del secondo Vice Presidente è riservata ad un rappresentante degli Enti Locali aderenti all'Associazione.

Entrambe le proposte debbono essere presentate all'interno di una procedura di ampia condivisione con i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dichiara decaduto il vicepresidente che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 16 dello statuto o che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive dell'Assemblea o a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Art.14 – Il Revisore dei conti

La gestione dell'associazione è controllata da un revisore dei conti iscritto nel Registro dei Revisori legali, nominato dall'Assemblea Generale.

Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il revisore:

- a. accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo;
- b. accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'associazione;
- c. può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli.

L'assemblea, al momento della nomina, determina il compenso a favore del revisore.

Non può essere nominato Revisore Legale dei Conti:

- a. il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti del Consiglio Direttivo;

- b. i dipendenti della Associazione;
- c. coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dichiara decaduto il revisore che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 16 dello statuto.

Il Revisore dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza

Art. 15 – Il direttore

Il consiglio direttivo potrà autorizzare, con specifica delibera vincolante nella decisione e nelle procedure di selezione da adottare, il Presidente a nominare con proprio decreto il Direttore dell'associazione, veduti i titoli e i requisiti professionali.

Il Direttore sarà il responsabile del funzionamento operativo dell'associazione medesima, coordinandone l'attività giuridico amministrativa, monitorandone la contabilità in collaborazione con il revisore contabile, coordinando il personale, garantendo costanti rapporti con i soci e i fornitori e sviluppando le strategie dell'Associazione.

Il Direttore avrà anche una profilazione curriculare di Destination Manager, con requisiti specifici desunti da esperienze significative e titoli certificati.

Il direttore parteciperà, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo;

In qualità di Destination Manager egli opererà, tra le altre cose, per:

- a. Analizzare e monitorare la situazione turistica territoriale, nazionale e internazionale, nonché le nuove forme innovative di servizi legati al turismo
- b. Valutare le condizioni e lo stato delle attrattive esistenti, della concorrenza, le esigenze dei turisti reali e potenziali
- c. Definire le strategie più adeguate per costruire un'offerta turistica segmentata ed esperienziale basandosi sulle attrattive esistenti
- d. Coordinare l'operato delle figure e degli enti coinvolte nel processo di promozione e comunicazione turistica: istituzioni, associazioni, privati, tecnici specializzati, etc.

- e. Favorire la armonizzazione delle scelte di commercializzazione tra gli attori interni ed esterni.
- f. Coordinare le diverse attività di marketing e verifica della loro attuazione e dei risultati;
- g. Gestire e curare i rapporti tra Associazione, compresi gli Enti Pubblici e Privati aderenti, e gli stakeholder nel settore turistico e della destinazione curando i contatti e le collaborazioni con le figure professionali più innovative del mercato, influencer, trendsetter nazionali ed internazionali;
- h. collabora all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Associazione, li sovrintende ed è responsabile del loro buon andamento;
- i. provvede all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- j. collabora alla predisposizione degli schemi del bilancio consuntivo e preventivo;
- k. redige il piano operativo in funzione del Piano Strategico Triennale e la relazione annuale sull'attività svolta dalla Associazione;
- l. presenza ad incontri o presentazioni istituzionali, in raccordo con il Consiglio Direttivo

All'atto di nomina il Presidente propone al Consiglio Direttivo, che delibererà nel merito, l'ammontare della corresponsione di rimborsi o del riconoscimento economico al Direttore, sulla base delle disponibilità economiche.

L'Assemblea dichiara decaduto il direttore che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 16 dello statuto o che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive dell'Assemblea o a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Art.16 – Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza delle cariche

Si applicano alle cariche dell'Associazione le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste nei seguenti casi e nella normativa vigente della Repubblica Italiana:

- a. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

Non siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
- b. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n.267;
- c. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria
- d. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- e. non abbiano subito applicazione, su richiesta di una delle suddette pene, salvo il caso di estinzione del reato;
- f. siano in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di competenza nei settori di intervento dell'Associazione.
- g. non possono ricoprire cariche i dipendenti della Associazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi.
- h. non si possono ricoprire più ruoli e cariche all'interno dell'Associazione. Tale incompatibilità ha validità per la persona fisica, il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi.

- i. Si applicano per i componenti degli organi esecutivi i riferimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di incompatibilità e inconferibilità, con particolare riferimento alle cariche pubbliche di natura elettiva.

Ferme restando le finalità della Associazione e la sua natura strumentale rispetto a compiti, ruoli e qualità esponenziale e rappresentativa dei soggetti che la compongono, nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, in una situazione di conflitto di interesse con la Associazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Revisore Legale dei Conti, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Art.17 – Gratuità delle cariche

Le cariche di Membro dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, di Presidente e di Vice Presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per lo svolgimento di specifici incarichi, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Tenuto conto dell'andamento economico dell'associazione e dell'impegno richiesto nella cura degli affari sociali, all'atto di nomina il Consiglio Direttivo potrà definire l'eventuale corresponsione di specifici rimborsi spesa e/o la corresponsione di un emolumento economico al Presidente nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 460/1997.

Eventuali emolumenti disposti in favore del personale/collaboratori e dell'eventuale Direttore, dovranno comunque essere riconosciuti in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 10 c. 6 del D.Lgs. 460/1997

Art.18 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per normare i rapporti tra l'associazione, gli organi, e gli associati determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Negli stessi regolamenti saranno stabiliti l'ordinamento e le mansioni di eventuali comitati tecnici, tavoli di lavoro e quanto altro necessario al funzionamento dell'Associazione.

Art.19 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e deve essere gestito dalla Associazione in modo da proteggerne e preservarne il valore e per ottenere rendimenti che siano adeguati e congrui a svolgere le attività istituzionali, nella garanzia della loro continuità nel tempo.

A tal fine il Consiglio Direttivo, in conformità alla sana gestione economica, porrà in essere quanto necessario per garantire la intangibilità quantitativa del patrimonio stesso, nel più assoluto rispetto del vincolo di destinazione agli scopi fondativi, determinando, di volta in volta, gli investimenti, che comunque non dovranno mai comportare rischio di diminuzione del patrimonio nel tempo, ma solo una giusta e adeguata redditività.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;
- c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- d) quote trasferite dai Soci Fondatori per la Costituzione dell'Associazione.

Tali somme costituiscono il Fondo Patrimoniale dell'Associazione così come costituito e previsto dalla Legge.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) versamenti ulteriori effettuati da chiunque aderisca all'Associazione;
- c) corrispettivi per servizi prestati a favore degli associati o alle strutture territoriali per loro conto;
- d) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) contributi a fondo perduto da chiunque provenienti ed erogazioni liberali;
- f) introiti realizzati nello svolgimento di attività diverse, ivi compresi i corrispettivi per servizi prestati ai soci, e contributi e/o rimborsi disposti da Enti pubblici e privati.

Art.20 – Esercizio sociale

Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e presentati all'assemblea per la definitiva approvazione.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere sottoposti all'assemblea, per la loro approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio o eventualmente 180 se particolari esigenze lo richiedono.

Gli utili e gli avanzi di gestione nonché le erogazioni di qualsiasi genere, purché espressamente destinate a tale scopo, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio ad altri enti che hanno fini analoghi.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea.

ART. 22 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto è competente in via esclusiva il Foro di Tivoli.

ART. 23 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di associazioni.